



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

**REGOLAMENTO
DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
CON
DISTESE TAVOLI E SEDIE – DEHORS.**

SOMMARIO – INDICE GENERALE:

<i>Articolo 1 - Finalità e contenuti della concessione per occupazione di suolo pubblico con distese tavoli e sedie - DEHORS.</i>	3
<i>Articolo 2 – Definizione di DISTESA/DEHORS.</i>	3
<i>Articolo 3 - Tipologie ed elementi generali.</i>	4
<i>Articolo 4 – Prescrizioni di carattere generale – ubicazioni e caratteristiche.</i>	5
<i>Articolo 5 - Dehors relativi a laboratori artigianali e attività di commercio alimentare con gastronomia.</i>	6
<i>Articolo 6 – Prescrizioni specifiche per il dehors in relazione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</i>	7
<i>Articolo 7 - Procedimento autorizzativo - Presentazione dell'istanza</i>	8
<i>Articolo 8 - Progetti speciali - Progetti coordinati di arredo urbano e/o di valorizzazione commerciale e turistica e di promozione della città.</i>	8
<i>Articolo 9 - Fasi di istruttoria delle istanze</i>	9
<i>Articolo 10 – Manutenzione, gestione e decoro delle distese/dehors.</i>	9
<i>Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni</i>	9
<i>Articolo 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.</i>	9
<i>Articolo 13 – Decadenza della concessione per abuso del titolo.</i>	10
<i>Articolo 14 – Sanzioni e misure di ripristino dei luoghi.</i>	10
<i>Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.</i>	11
<i>Art. 16 - Allegati tecnici</i>	11

--

Articolo 1 - Finalità e contenuti della concessione per occupazione di suolo pubblico con distese tavoli e sedie - DEHORS.

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, finalizzata a promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino nel rispetto dei luoghi.
2. Considerate le diverse funzioni a cui assolve, (ampliamento dello spazio di esercizio delle attività e fruizione regolamentata di spazi pubblici) e tenuto conto dell'impatto estetico e ambientale che comporta l'occupazione con dehors, il rilascio della relativa autorizzazione deve essere improntato, oltre all'osservanza alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza, accessibilità, igiene, anche a criteri di salvaguardia e miglioramento del contesto urbano in cui si inserisce l'occupazione (aree tutelate), con particolare riguardo alla qualità estetica dell'occupazione stessa.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:
 - a) "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;
 - b) "Regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati";
 - c) "Regolamento di Polizia Urbana della città di Ferrara";
 - d) "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose";
 - e) "Regolamento Comunale del verde pubblico e privato";
4. Le distese tavoli posizionate su aree private non asservite all'uso pubblico, non sono subordinate alla presente regolamentazione, ma al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente, inclusa quella edilizia.
5. Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 42/2004 sono state individuate delle aree dove vige l'obbligo di autorizzazione della Soprintendenza e, pertanto, valgono indicazioni specifiche in merito alle soluzioni ammesse per i dehors, fatto salvo comunque lo specifico parere come previsto nell'art 6.4. Tali aree saranno in seguito denominate "beni culturali". L'individuazione di tale aree è rappresentata nella tavola di cui all'allegato 2 fornita direttamente dalla Soprintendenza ABAP competente.

Articolo 2 – Definizione di DISTESA/DEHORS.

1. Per dehors si intende la predisposizione di allestimenti all'aperto, es. tavoli sedie etc, quindi l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce ed arreda lo spazio per il ristoro utilizzati dai servizi di somministrazione alimenti e bevande presso i pubblici esercizi o presso gli esercizi di commercio di generi alimentari CON GASTRONOMIA e presso le attività artigianali di prodotti destinati al consumo diretto.
2. Il posizionamento di mensole sulla facciata degli edifici prospicienti l'attività, anche se su area privata, deve essere anch'esso autorizzato.
3. Riguardo alla durata temporale, l'occupazione di suolo pubblico con distesa/dehors può essere:
 - I. PERMANENTE, quando ha durata non inferiore all'anno solare (vale a dire dal 1° Gennaio al 31 Dicembre). In tal caso la concessione di occupazione suolo potrà essere rilasciata per una durata massima di 5 anni;
 - II. TEMPORANEA (tipologia stagionale), quando la concessione di occupazione suolo potrà essere rilasciata di durata inferiore all'anno solare, non superiore a 9 mesi.

Articolo 3 - Tipologie ed elementi generali.

1. TIPOLOGIE individuate:

- 1.1 "DEHORS BASE" - composti da elementi di base (tavoli, sedie, sgabelli etc..) liberamente posizionati all'interno dell'area concessa, ed in assenza di copertura (ombrelloni e/o tende etc).
- 1.2 "DEHORS SEMPLICI" - composti da elementi di base (tavoli, sedie) e a copertura (ombrelloni, gazebo, pensiline ecc..) e/o da elementi di delimitazione/protezione (se ammesse quali fioriere, pedane, ringhiere, catenelle ecc..) immediatamente amovibili.
- 1.3 "DEHORS CON STRUTTURA" - composti sia da elementi di base che di copertura, con elementi di delimitazione/protezione di tipo "scatolare". Tali dehors non devono in alcun caso essere realizzati in modo tale da costituire aumento di volume o aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici e pertanto rimovibile completamente in caso di necessità.

I Dehors non possono essere chiusi su tutti i 4 lati.

Possono, inoltre, essere autorizzate altre combinazioni non standard di dehors ai sensi di quanto previsto all'art.8 del presente Regolamento.

2. ELEMENTI generali:

- a) Le tipologie, le dimensioni ed i colori degli arredi di base e delle strutture devono di norma conformarsi a quanto indicato nelle linee guida di cui all'Allegato 1).
- b) Tutti gli arredi che compongono il medesimo dehors dovranno avere caratteristiche morfologiche e cromatiche uguali fra loro, armonizzarsi con i colori della struttura e con l'ambiente, utilizzando materiali di qualità e ben inseriti nel contesto.
- c) Sono ammessi, solo previa autorizzazione del competente ufficio, messaggi pubblicitari. Nelle aree "beni culturali" non sono ammessi messaggi pubblicitari diversi da quelli inerenti alla specifica attività (loghi, marchi, denominazione ditta) e comunque previa specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione del dehors stesso.

d) Definizioni specifiche:

- I. **Ombrelloni.** Trattasi di strutture portanti con copertura in tela o altro materiale di qualità (il tessuto dovrà essere sempre antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici). La forma deve essere preferibilmente quadrata o rettangolare; deve essere fornita di un solo punto di appoggio al suolo e presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento (centrale o laterale) unico (non sono ammessi più ancoraggi). Le dimensioni, tipologie e colori devono conformarsi per quanto possibile a quanto riportato nelle linee guida di cui all'allegato 1).
- II. **Tende.** La distesa può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende collocate sulla facciata degli edifici, per il posizionamento della quale è necessaria l'osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale relativo, tra l'altro, alla "pubblicità stradale nei centri abitati" con particolare riferimento all'art. 25 relativo alle tende. Nelle aree tutelate è preferibile l'uso degli ombrelloni rispetto a tende a sbraccio. I casi particolari saranno valutati nella loro specificità.
- III. **Elementi di delimitazione.** Sono quei manufatti atti a circoscrivere esternamente l'area oggetto di occupazione quali pannelli a paravento, fioriere e ringhiere. Tali elementi non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano e devono rispettare, per quanto possibile, le dimensioni e caratteristiche riportate nelle Linee Guida, inoltre devono essere realizzati con materiali infrangibili; anche le piante e i rampicanti, qualora costituiscano delimitazione esterna, devono rispettare le dimensioni di cui sopra (massimo cm. 150).
Le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione di cui al precedente capoverso. In tal caso, le fioriere dovranno essere uguali fra loro e contenere piante verdi sempre mantenute a regola d'arte. Nelle aree "beni culturali" classificate come aree pedonali o marciapiedi non sono consentiti gli elementi di delimitazione continui, pertanto, al fine di individuare l'area, in casi di promiscuità con la percorrenza di veicoli, potranno essere utilizzate esclusivamente elementi di riconoscimento o fioriere agli spigoli dell'area.
- IV. **Pedane.** Sono manufatti posati al suolo che consentono di sopraelevare il posizionamento degli arredi e sono ammesse per regolarizzare il fondo stradale o neutralizzare pendenze o per risolvere problemi di accessibilità o fruibilità. Devono sempre rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, di piena accessibilità e di protezione da eventuali cadute. Non sono ammesse su fondi stradali la cui pavimentazione sia stata oggetto di riqualificazioni con materiali di pregio, salvo

deroghe espresse. I lati delle pedane devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità. Ogni pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e la manutenzione di pozzetti, botole, griglie ecc. La dimensione della pedana deve essere rigorosamente corrispondente all'ampiezza massima di affaccio dell'attività.

- V. **Accessori.** Trattasi di elementi complementari alle varie tipologie di arredi, non delimitanti, con funzione meramente estetica e finalizzata al comfort. Devono essere inclusi nella progettazione complessiva e coordinarsi al resto degli arredi. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione e ad alto rendimento. Sia gli impianti elettrici che i sistemi di riscaldamento, se installati, devono essere corredati dal certificato di conformità e corretta esecuzione redatto dal tecnico che ha provveduto all'installazione. Tali documenti devono essere esibiti unitamente alla concessione di suolo in caso di controllo.

3. ALLEGATI TECNICI GRAFICI – LINEE GUIDA (a supporto).

- a) Per semplificare e riassumere le tipologie di arredo, al fine di agevolare e fornire un supporto per la progettazione e realizzazione delle occupazioni di che trattasi si allegato le "linee guida" (Allegato 1);
- b) Potranno essere valutate, in casi particolari e per motivi di natura progettuale, soluzioni diverse in deroga parziale o totale alle linee guida, fatto salvo il rispetto di ogni norma e principio di natura sovraordinata al regolamento stesso;
- c) Le eventuali modifiche ed integrazioni alle linee guida potranno essere approvate con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere favorevole della Soprintendenza, laddove necessario.

Articolo 4 – Prescrizioni di carattere generale – ubicazioni e caratteristiche.

Il posizionamento dei dehors deve essere sempre preventivamente autorizzato nell'ambito di quanto previsto dal presente Regolamento, tenendo conto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. devono essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie, di circolazione stradale (ai sensi del codice della strada), di sicurezza, mantenendo liberi da qualunque impedimento gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'ordine, ecc), dei mezzi pubblici e dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, oltre a garantire e assicurare la piena accessibilità volta al superamento delle barriere architettoniche;
2. devono essere posizionati, di norma, in contiguità all'esercizio cui afferiscono (area stradale corrispondente all'estensione dell'unità immobiliare di competenza del soggetto richiedente). Nel caso di richiesta di estensione oltre l'area di pertinenza, in adiacenza con essa, deve essere sempre valutata la collocazione in prossimità, tenuto conto delle esigenze di mobilità, ambiente, decoro urbano e fatti salvi i diritti dei terzi. In tal caso è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della proprietà interessata – la concessione decade qualora tale nulla osta venga negato;
3. Nelle piazze ed in spazi analoghi ove è possibile installare dehors, anche non in stretta pertinenza con l'esercizio a cui il dehors fa riferimento (sempre se le aree sono pedonalizzate e/o sono zone a traffico limitato), la richiesta di occupazione suolo da parte di più esercizi viene accordata ripartendo, ove possibile, lo spazio disponibile in modo che ciascuno possa usufruire di un'area esterna per la posa del proprio dehors.
4. Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l'installazione di dehors in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari (cm 350).
5. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le strutture non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista numeri civici, targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti.
6. L'occupazione effettuata sotto i portici o sui marciapiedi deve essere tale da mantenere liberi da qualunque impedimento gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere

architettoniche ed accessibilità. Detti spazi non possono essere inferiori a m. 1,20 per i marciapiedi, salvo dimensioni inferiori, se esistenti.

7. Nelle zone di rilevanza storico ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada e non è possibile rispettare le misure sopra indicate, l'occupazione dei marciapiedi non è comunque ammessa al fine di garantire sempre una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di transito in corrispondenza del dehors. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole;
8. sulle aree verdi possono essere collocate solo strutture che non alterino in modo definitivo le caratteristiche del luogo in cui si collocano;
9. i dehors afferenti alle attività di somministrazione esercitate in locali privi dei servizi igienici per la clientela possono essere autorizzati:
 - a. solo di tipo temporaneo, di tipo Dehors Base o Dehors Semplici, in quanto devono assolvere ad una mera funzione di ristoro per la clientela, in quei periodi dell'anno in cui le condizioni climatiche consentono di fruire di spazi all'aperto e non è ammessa la somministrazione al tavolo.
10. nei porticati e nelle gallerie private aperte al pubblico transito, deve essere garantito il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata ed impedita capacità motoria nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed accessibilità; non sono ammessi elementi di copertura né altri elementi strutturali;
11. Il dehors, come lo spazio immediatamente circostante, deve essere mantenuto in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolge: tutti gli elementi che lo compongono devono essere puliti e mantenuti; la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione;
12. l'uso di pedane è ammesso nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello o eliminare barriere architettoniche e garantire l'accessibilità;
13. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale, a fine giornata, gli elementi collocati nei dehors, esclusi gli ombrelloni/gazebo e strutture fisse, devono essere rimossi e depositati all'interno dei locali. In caso di mancanza di spazi interni i tavolini e sedute possono essere custoditi all'interno del dehors, ma con modalità tali da assicurare il decoro e impedire l'utilizzo improprio da parte di terzi. Gli ombrelloni possono essere mantenuti all'esterno, ma le capote devono essere chiuse e le basi non devono costituire un pericolo; nel caso in cui l'ombrellone venga rimosso è necessario rimuovere anche la base dello stesso. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità.

Articolo 5 - Dehors relativi a laboratori artigianali e attività di commercio alimentare con gastronomia.

Considerato che in tali tipologie di attività non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, per cui la distesa tavoli svolge una mera funzione di predisposizione di aree di ristoro per la clientela, in quei periodi dell'anno in cui le condizioni climatiche consentono di fruire di spazi all'aperto, è necessario che la relativa autorizzazione rispetti le seguenti condizioni:

1. temporaneità dell'occupazione (massimo nove mesi per anno solare);
2. installabili solo "DEHORS BASE" e con un numero massimo di quattro piani di appoggio e sedute;
3. osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie;
4. garantire la piena accessibilità e mobilità alle persone disabili e con bisogni specifici di mobilità davanti ai marciapiedi nelle vie antistanti le attività ivi indicate, evitando che gli arredi e le attrezzature ostruiscano il passaggio pedonale;
5. il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette monouso. È vietata qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè o the ecc.) e la presentazione di menu sulla distesa, inerente prodotti offerti e relativi prezzi, la raccolta di ordinazioni o altro servizio assistito;

6. obbligo di informativa alla clientela di: “locale privo di servizi igienici” – “assenza del servizio al tavolo”.

Articolo 6 – Prescrizioni specifiche per il dehors in relazione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. Considerato che tale Regolamento rientra negli strumenti di pianificazione dell'Ente, che costituiscono parte del sistema di governo del territorio, devono essere considerati “beni culturali” e sottoposte a vincolo, le aree di cui all'allegato 2) planimetrico.
3. In queste aree vale il seguente ITER PROCEDIMENTALE:
L'istanza di ottenimento della concessione di suolo viene presentata all'ufficio comunale competente che attiverà la procedura di richiesta del nulla osta e/o autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 106 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La concessione verrà rilasciata, pertanto, comprensiva di tale autorizzazione specifica;
4. L'installazione dei soli DEHORS BASE (predisposto con soli tavoli e sedie) è esclusa dall'ottenimento del nulla osta e/o autorizzazione (sia monumentale che paesaggistica) della Soprintendenza e, pertanto, risulta, laddove richiesta, già autorizzata ai sensi dell'art. 21, 106 e 146 D.Lgs. 42/2004 a condizione che essa rispetti pienamente la definizione di dehor base e sia prevista la rimozione degli arredi in orario di chiusura con collocazione all'interno dell'attività. Nel caso in cui sia impossibile la collocazione all'interno, gli arredi dovranno rimanere nelle posizioni autorizzate evitando accatastamenti che appaiono lesivi del decoro urbano.
5. Per tutte le tipologie dei dehors, nelle aree “beni culturali” valgono le seguenti ULTERIORI PRESCRIZIONI:
 - a) Riguardo quanto espresso nel precedente art. 4 c. 2 si specifica che l'ampliamento della concessione oltre i limiti di competenza della propria attività potrà essere concesso solo ad uso temporaneo e con la necessaria autorizzazione da parte del frontista di cui si occupa l'area di competenza.
 - b) Tutti gli elementi e le strutture che compongono e/o delimitano i Dehors non devono entrare in contatto con le strutture murarie e architettoniche degli edifici qualora vincolati ai sensi della Parte II, Titolo I del D.lgs. 42/2004 né con elementi di valore paesaggistico qualora inserite in aree di interesse pubblico di cui alla Parte III del D.lgs. 42/2004 e devono essere smontabili e facilmente rimovibili.
 - c) Fatte salve le sole aree pedonali e ZTL, di norma non sono autorizzabili dehors collocati sul fronte stradale opposto rispetto a quello di esercizio e, sempre di norma, i dehors devono essere singoli, uno per un'unica unità commerciale, al fine di ridurre il più possibile l'incidenza di tali elementi nello spazio urbano tutelato;
 - d) Tutti gli arredi che compongono la distesa dovranno avere caratteristiche morfologiche e cromatiche uguali fra loro, utilizzando materiali di qualità e ben inseriti nel contesto – si consigliano soluzioni omogenee in particolari e circoscritti contesti monumentali (ad esempio: Piazza Municipale, Piazza Castello, P.zza Trento Trieste);
 - e) La distesa dovrà essere priva di qualsiasi elemento di separazione (parapetto, fioriera ecc..) per limitare l'impatto sull'area e creare una maggior integrazione con le diverse soluzioni di arredo urbano presenti. Casi eccezionali saranno valutati singolarmente (es: ragioni di sicurezza rispetto a percorrenze di veicoli);
 - f) L'uso di coperture precarie (tende, ombrelloni, ecc) dovrà essere improntato alla massima semplificazione degli elementi, ovvero ridurre l'interferenza o compresenza di elementi che assolvono allo stesso scopo (ad es.: tenda a sbraccio oltre all'ombrellone per coprire lo stesso ambito stradale);
 - g) la realizzazione di strutture di copertura o chiusura dello spazio di occupazione deve essere ridotta il più possibile al fine di evitare un insieme di elementi incoerenti ed estremamente eterogenei tra di loro e in rapporto al contesto di riferimento.
 - h) Nell'area della distesa non dovranno essere collocati elementi estranei agli arredi di esercizio (es:

frigoriferi, cartelli pubblicitari, manichini, ecc). Potrà essere consentita la collocazione di un singolo porta menù per unità commerciale;

- i) Sono ammessi, esclusivamente e previa autorizzazione, messaggi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio.

Articolo 7 - Procedimento autorizzativo - Presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza deve essere fatta esclusivamente sulla piattaforma digitale (Accesso Unitario).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti obbligatori:
 - Relazione tecnica che illustri la tipologia del dehors scelto, le caratteristiche degli arredi (materiali, forme e colori) e la coerenza della proposta rispetto agli indirizzi del presente piano;
 - Documentazione fotografica di contesto e di dettaglio;
 - Tipologia di dehors (semplice/con struttura) e arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, pedane ecc...) oltre ad eventuale utile documentazione fotografica o copie di estratti di catalogo;
 - Planimetria quotata ed in scala, con identificazione dell'area e relative misure. In caso di ampliamenti dovrà essere esplicitata chiaramente l'area autorizzata e l'area oggetto dell'ampliamento;
2. Negli **ambiti sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico**, eccetto nei casi previsti dall'art. 6 c. 4, la concessione di suolo per l'occupazione di "DEHORS SEMPLICI" e "DEHORS CON STRUTTURA" è subordinata all'ottenimento del preventivo nulla osta (autorizzazione art. 21 e 106 o 146 del D.lgs. 42/2004) da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - (vedi art. 6 precedente). L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutta la documentazione di cui al punto 1) precedente.

L'iter di concessione sarà gestito con "conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona" (art. 14.bis Legge 241/90 e ss.mm.ii) e si concluderà entro 60 giorni dal ricevimento della istanza.

Articolo 8 - Progetti speciali - Progetti coordinati di arredo urbano e/o di valorizzazione commerciale e turistica e di promozione della città.

1. Su istanza dei soggetti interessati, potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici, qualora ritenuti di significativo interesse pubblico. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro storico o di altre zone della Città a beneficio di cittadini e turisti;
2. Il procedimento di rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del precedente comma 1) e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario (conferenza asincrona);
3. Il rilascio del titolo sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le autorizzazioni previste dagli art.li 21 e 106 del D.lgs 42/2004, qualora previste.
4. **Movida sicura – Dehors sotto le stelle.**
 - a. Sono ulteriori progetti speciali, a carattere periodico/stagionale, attivabili dall'Amministrazione Comunale attraverso apposite ordinanze, quelli atti a favorire situazioni di convivialità e socialità su spazi pubblici idonei al fine di gestire e garantire la pubblica sicurezza;
 - b. Il periodo di svolgimento di tali progetti è indicativamente di 8/9 mesi, anche frazionabili, per ogni anno;
 - c. La concessione di tali progetti potrà interessare un numero massimo di tre sere a settimana;
 - d. Con le ordinanze di cui sopra saranno altresì individuate le porzioni di spazio pubblico in cui è consentita l'occupazione temporanea dei dehors, mediante l'esclusivo utilizzo di tavolini e sedie;
 - e. Gli esercenti i pubblici esercizi e le attività elencate al precedente art. 5) che ricadano all'interno delle porzioni di territorio individuate dovranno comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale la propria volontà di partecipare all'iniziativa.

Articolo 9 - Fasi di istruttoria delle istanze

1. Il Servizio comunale competente provvede al rilascio previa verifica dei requisiti di cui al presente regolamento con l'acquisizione dei pareri tecnici, di norma, dei seguenti servizi/uffici comunali:
 - a. Servizio competente per la mobilità e traffico (per le aree interessate alla viabilità e sicurezza pedonale);
 - b. Ufficio competente per la gestione del verde (per dehors in aree di verde pubblico);
 - c. Ufficio competente in benessere ambientale per la verifica delle condizioni di accessibilità ai dehors ed alle aree circostanti;
 - d. Ufficio patrimonio (per eventuale verifica della natura patrimoniale dell'area);
 - e. Polizia locale (per eventuali aspetti di sicurezza ed ordine pubblico);
 - f. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici: (parere di cui all'art.6) del presente regolamento).
2. L'atto conclusivo di concessione occupazione del suolo pubblico viene inoltrato al servizio incaricato alla riscossione del canone unico patrimoniale che rilascia l'atto di concessione al titolare, previo pagamento del canone e relativi diritti.
3. Il titolare è tenuto a conservare l'atto di concessione presso l'esercizio cui afferisce e ad esibirlo ad ogni controllo, pena le sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 10 – Manutenzione, gestione e decoro delle distese/dehors.

1. Il dehor può essere liberamente utilizzato, durante gli orari di apertura dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di inquinamento acustico nonché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
2. Lo spazio pubblico dato in concessione ed i dehors devono essere mantenuti in ordine ed in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e di decoro.
3. Nel dehor non possono essere installati banchi ed attrezzature per la preparazione e/o cottura degli alimenti e delle bevande, apparecchi e congegni da intrattenimento ed ogni altra struttura non espressamente autorizzata.
4. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
5. Eventuali attività di intrattenimento da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale.
6. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors deve essere risarcito dal titolare dall'attività.

Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni

1. Fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio, alla scadenza del periodo di validità la concessione può essere rinnovata in forma semplificata, qualora vengano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate.
2. La domanda di rinnovo – presentata almeno 30 giorni prima della scadenza - deve contenere:
 - a. la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato - ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000;
 - b. una relazione sugli interventi manutentivi eseguiti per il mantenimento del decoro delle strutture corredata dalla documentazione fotografica dello stato di fatto dei luoghi;
3. L'ufficio, verificata la documentazione presentata e la regolarità dei pagamenti effettuati (requisito necessario), rilascia nuova concessione di suolo pubblico con dehors per un periodo massimo di 270 giorni, nell'arco dell'anno solare, se stagionale o per l'intero anno solare, fino ad un massimo di cinque anni, se permanente.
4. Nel caso di modifica di taluni o di tutti gli elementi che costituiscono l'arredo del dehor, alla domanda di rinnovo deve essere allegata una nuova "Relazione tecnica" che, qualora l'occupazione sia in area tutelata, dovrà essere sottoposta nuovamente al parere della Soprintendenza.

Articolo 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il titolo legittimante l'occupazione rilasciata, imponendo nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione del dehor per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo.
2. La concessione può essere temporaneamente sospesa senza alcun indennizzo, per tutti i motivi d'interesse pubblico come per esempio nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
 - c. in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali, o in occasione di comizi pubblici o per altri motivi di ordine pubblico;
 - d. per altre cause di forza maggiore (es. eventi meteorologici estremi etc);
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione all'occupazione è disposta con provvedimento del Dirigente competente.
 4. In caso di subingresso nell'attività, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà comunicarlo al servizio comunale competente, assumendo per iscritto tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato.

Articolo 13 – Decadenza della concessione per abuso del titolo.

1. La concessione, previa diffida scritta notificata al titolare, decade qualora si verifichi una delle seguenti condizioni, accertate dalle autorità competenti:
 - a. al dehor autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - c. vengano meno le situazioni di decoro, le condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza ed accessibilità;
 - d. gli elementi di arredo non vengono ritirati e/o custoditi secondo le modalità prescritte/concordate;
 - e. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica;
 - f. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, previa notifica dell'accertamento esecutivo di cui al Regolamento Canone Unico Patrimoniale;
2. La decadenza della concessione comporta la rimozione di tutte le strutture entro il termine fissato dall'amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza.
3. In caso di decadenza della concessione non è dovuto alcun rimborso dell'eventuale canone concessorio pagato in anticipo, è fatto inoltre salvo l'obbligo di risarcire il danno all'Amministrazione comunale.
4. L'emissione dell'atto di decadenza comporta la sospensione per sei mesi del diritto ad ottenere il rilascio di una nuova concessione all'occupazione di suolo pubblico. Rimane inteso che la concessione può essere rilasciata se accertata la regolarità dei pagamenti del canone.

Articolo 14 – Sanzioni e misure di ripristino dei luoghi.

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare dell'attività commerciale cui il dehor è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione immediata dell'occupazione abusiva.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico oltre i limiti temporali di efficacia della concessione a suo tempo rilasciata, il titolare dell'attività deve presentare richiesta di nuova occupazione entro 5 giorni dall'accertamento, decorsi i quali senza che la domanda sia stata presentata, il titolare è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione immediata dell'occupazione abusiva.
3. Qualora il trasgressore non provveda spontaneamente ad ottemperare a quanto sopra, l'Autorità competente emetterà un ordine di rimozione delle strutture abusivamente installate, indicando un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento. In caso di perdurante inadempimento l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio, fatti salvi i maggiori danni.
4. Il materiale rimosso d'ufficio, qualora non ritirato dall'avente diritto, sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito all'esercente delle spese di custodia. Detto materiale dovrà essere ritirato dall'avente diritto entro 60 giorni; scaduto tale termine sarà emesso il provvedimento di confisca. Nessun indennizzo o risarcimento del danno sarà dovuto per l'eventuale deterioramento verificatosi a causa delle

operazioni di smontaggio, trasporto o per motivi di forza maggiore. Delle operazioni di rimozione d'ufficio dovrà essere dato atto in apposito verbale.

5. L'emissione dell'ordine di rimozione comporta la sospensione per un anno del diritto ad ottenere il rilascio di una nuova concessione all'occupazione di suolo pubblico. Rimane inteso che la concessione può essere rilasciata se accertata la regolarità dei pagamenti del canone.
6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento potranno altresì comportare l'applicazione, secondo i casi, delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, dalle normative in materia di inquinamento acustico, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo e intrattenimento (TULPS) e commercio in sede fissa.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le concessioni di dehors già rilasciate potranno essere rinnovate con l'utilizzo delle strutture in precedenza autorizzate, ma adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel rispetto del medesimo;
2. E' fatta salva in ogni caso l'autorizzazione della Soprintendenza, laddove necessaria. In caso di mancato adeguamento si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 14).
3. In tutti i casi di prima nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico e/o di modifiche sostanziali e/o di sostituzione delle strutture esterne e/o degli arredi, si applica il presente Regolamento.

Art. 16 - Allegati tecnici

Allegato 1 – LINEE GUIDA Tipologia dehors, arredi etc.

Allegato 2 – Planimetria Area di Tutela in relazione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed elenco vie centro storico.